

HOME PLAN

Sommario

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2011

Norme che regolano l'assicurazione in generale Pag. 3

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
- Art. 4 - Aggravamento del rischio
- Art. 5 - Diminuzione del rischio
- Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- Art. 8 - Oneri fiscali
- Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
- Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno
- Art. 12 - Cose di proprietà di terzi
- Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno
- Art. 14 - Mandato dei periti
- Art. 15 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- Art. 16 - Altre assicurazioni
- Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo
- Art. 18 - Limite massimo di indennizzo
- Art. 19 - Trasloco delle cose assicurate
- Art. 20 - Titoli di credito
- Art. 21 - Raccolte e collezioni

Norme che regolano la Sezione A) Incendio Pag. 6

- Art. A. 1 - Rischio assicurato
- Art. A. 2 - Condizioni aggiuntive sempre operanti
- Art. A. 3 - Garanzie accessorie inerenti gli eventi naturali e i danni da acqua in genere
- Art. A. 4 - Esclusioni
- Art. A. 5 - Condizioni di operatività della garanzia

- Art. A. 6 - Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell'abitazione
- Art. A. 7 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

Norme che regolano la Sezione B) Furto e Rapina Pag. 11

- Art. B. 1 - Rischio assicurato
- Art. B. 2 - Esclusioni
- Art. B. 3 - Condizioni di operatività della garanzia - Mezzi di chiusura dei locali
- Art. B. 4 - Limiti di indennizzo relativi al contenuto della dimora abituale
- Art. B. 5 - Aumento dei limiti di indennizzo per beni riposti in cassaforte e/o armadio corazzato nella dimora abituale
- Art. B. 6 - Dimora saltuaria - Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell'abitazione - Scoperto
- Art. B. 7 - Coesistenza di più scoperti
- Art. B. 8 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro
- Art. B. 9 - Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte

Norme che regolano la Sezione C) Responsabilità civile della famiglia Pag. 14

- Art. C. 1 - Oggetto dell'assicurazione e persone assicurate
- Art. C. 2 - Rischi compresi
- Art. C. 3 - Esclusioni
- Art. C. 4 - Estensione territoriale
- Art. C. 5 - Persone non considerate terzi
- Art. C. 6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Norme che regolano la Sezione D) Assistenza Pag. 17

- Art. D. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. D. 2 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
- Art. D. 3 - Modalità per la richiesta di assistenza

Norme che regolano la Sezione E) Tutela Legale Pag. 19

- Art. E. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. E. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
- Art. E. 3 - Insorgenza del caso assicurativo
- Art. E. 4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale
- Art. E. 5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
- Art. E. 6 - Gestione del caso assicurativo
- Art. E. 7 - Recupero di somme
- Art. E. 8 - Estensione territoriale
- Art. E. 9 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati
- Art. E.10 - Garanzie Base
- Art. E.11 - Garanzie Plus
- Art. E.12 - Esclusioni

Condizioni particolari Pag. 21

- Art. P. 1 - Indicizzazione dei capitali assicurati e del premio
- Art. P. 2 - Proprietà del fabbricato od appartamento costituente dimora saltuaria
- Art. P. 3 - Esercizio dell'attività venatoria

Articoli del Codice Civile richiamati nel testo e nella scheda di polizza Pag. 23**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei Dati Personali" - D.Lgs. 196/2003** Pag. 26

HOME PLAN

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Qualora la polizza, di durata annuale (o poliennale), preveda il frazionamento semestrale del premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l'intero anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del contratto nel corso del primo semestre, il Contraente è tenuto a corrispondere la seconda rata del premio stesso.

Il Contraente riconosce inoltre alla Compagnia il diritto di richiedere il pagamento anticipato della seconda semestralità in caso di sinistro.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- i) Norme vevolevoli per le Sezioni A) e B)
 - a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
 - b) darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
 - c) adoperarsi nel modo più efficace per la conservazione e la custodia delle cose rimaste, anche se danneggiate;
 - d) per i danni causati da incendio presumibilmente doloso, esplosione, furto, estorsione, scippo, rapina, atti vandalici e dolosi, fare nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
 - e) denunciare tempestivamente l'eventuale distruzione o sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, ed esperire, se la legge lo consente, le relative procedure di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini o verifiche.
- ii) Norme vevolevoli per la Sezione C)

- a) darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12 - Cose di proprietà di terzi

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre

persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 14 - Mandato dei periti

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

I periti devono:

- i) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- ii) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 10;
- iii) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo 15;
- iv) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo 13 lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti iii) e iv) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 15 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte -

avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. **Fabbricato (o appartamento)** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
 2. **Mobili ed arredamento, effetti personali, addizioni e migliorie apportate dal locatario** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali od equivalenti per uso e qualità.
 3. **Mobili di antiquariato, gioielli e preziosi, oggetti pregiati:** si stima il valore commerciale.
 4. **Valori:** si stima il valore nominale.
- L'ammontare del danno si determina:
- a) **per il fabbricato (o appartamento):** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti. **L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per la Compagnia. Finché ciò non avviene la Compagnia limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro. La Compagnia procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;**
 - b) **per mobili ed arredamento, effetti personali, addizioni e migliorie apportate dal locatario:** come differenza tra il valore di rimpiazzo degli stessi al momento del sinistro con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. **Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore al momento del sinistro. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro 12 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Finché ciò non avviene la Compagnia limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro. La Compagnia procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;**
 - c) **per mobili di antiquariato, gioielli e preziosi, oggetti pregiati:** stimando il valore commerciale;
 - d) **per i valori:** stimando il valore nominale.

Art. 16 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Relativamente alle Sezioni A) e B), qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno in conformità a quanto disposto dall'Articolo 15 e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Articolo A.4 lettera c) della Sezione A) e dall'Articolo B.2 lettere d) - e) della Sezione B).

Art. 18 - Limite massimo di indennizzo

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.

Art. 19 - Trasloco delle cose assicurate

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui la Compagnia ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'Articolo 4 se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

Art. 20 - Titoli di credito

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 21 - Raccolte e collezioni

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Compagnia risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Norme che regolano la Sezione A) Incendio**Art. A.1 - Rischio assicurato**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi;
- d) implosione;
- e) caduta di meteoriti, aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti e cose da essi trasportate;
- f) urto di veicoli stradali, non appartenenti al Contraente, all'Assicurato o alle persone delle quali deve rispondere;
- g) onda sonora, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- h) fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Se è assicurato il "Contenuto dell'abitazione":

ad elettrodomestici, apparecchi mobili elettrici od elettronici, audio ed audiovisivi, impianti d'allarme e computer, nonché altri impianti elettrici od elettronici qualora gli stessi costituiscano addizioni o migliorie apportate al fabbricato dal locatario.

Se è assicurato il "Fabbricato" (o "l'appartamento"): alle

macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici di pertinenza o al servizio dei locali di abitazione.

Sono esclusi:

- i danni a lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
- i danni a trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;
- i danni agli impianti di erogazione elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici;
- i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi;
- i danni causati da vizio di costruzione o difetto di manutenzione.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza del 5% del capitale assicurato, partita per partita, con il limite di € 5.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di un franchigia di € 100,00;

- i) **acqua condotta**, fuoriuscita a seguito di guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento esistenti nel fabbricato assicurato o contenente gli enti medesimi.

Sono esclusi:

- i danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;
- i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, gelo, colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 50,00;

- l) **spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta**, in caso di sinistro indennizzabile in base alla garanzia di cui alla lettera i) e se è assicurato il "Fabbricato", sono comprese le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni - e relativi raccordi - che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché le spese necessariamente sostenute, a seguito della riparazione, per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato.

La garanzia è prestata con il limite di € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 100,00, cumulabile con quella prevista per la garanzia di cui alla lettera i);

- m) **fuoriuscita di fumo**, a seguito di guasto improvviso ed accidentale - **non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione** - agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad

appropriati camini;

- n) **eventi atmosferici** e cioè uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da essi trasportate nonché i danni causati dalla caduta di alberi provocati dalla violenza dei predetti eventi.

Sono compresi i danni di bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti.

Sono esclusi i danni:

i) **causati da:**

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua,
- rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- bagnamento diverso da quello sopra precisato;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla suddetta garanzia;

ii) **subiti da:**

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- tettoie, insegne, tende esterne, verande, pannelli solari, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione di recinti, cancelli, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture, brecce o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 150,00;

- o) **sovraccarico di neve** e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento;
- a lucernari, verande, pannelli solari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 500,00;

- p) eventi sociopolitici e cioè i danni materiali e diretti arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- di imbrattamento o deturpamento dei muri esterni del fabbricato, delle relative pertinenze e delle recinzioni;
- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
- direttamente o indirettamente causati da contaminazione biologica, chimica, radioattiva o nucleare o determinati dal rilascio o dalla minaccia di rilascio di contaminanti chimici e/o biologici.

In ogni momento, ciascuna delle Parti può recedere dalla presente garanzia dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio pagata e non goduta relativa alla presente garanzia, al netto dell'imposta. Il premio della garanzia è pari al 5% del premio relativo alla Partita 1) se assicurato il Fabbricato/Appartamento e alla Partita 2) Contenuto, entrambe riferite alla Sezione A) Incendio.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 150,00.

Fermo quanto disposto dall'Articolo 18, la Compagnia indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla Sezione A):

- q) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas o vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito gli stessi beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- r) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- s) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, fino alla concorrenza

del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;

- t) le spese necessarie per rimuovere, depositare e ricollocare il contenuto dell'abitazione destinata a dimora abituale, quando tali spese si rendono necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato, fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;
- u) i danni derivanti dal mancato godimento dei locali assicurati abitati dall'Assicurato proprietario e rimasti danneggiati, per il periodo necessario al loro ripristino; i locali sono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa; in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di € 7.500,00;
- v) i danni derivanti dalla perdita di pigione che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e resi inagibili da sinistro indennizzabile, per il periodo necessario al loro ripristino con il massimo di un anno; viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata alla partita 1) Fabbricato risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative ai locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione; in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di € 7.500,00;
- w) le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento, perduto in conseguenza di un evento indennizzabile, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro;
- x) le spese per il rifacimento o duplicazione di documenti, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;
- y) i danni - se è assicurato il contenuto dell'abitazione - causati a generi alimentari contenuti in frigoriferi e/o congelatori a seguito di anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, con il limite di indennizzo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 100,00;
- z) gli oneri di ricostruzione - escluse multe, ammende e sanzioni amministrative - che dovessero comunque gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato assicurato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 10.000,00.

La Compagnia risponde inoltre, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti della somma assicurata a tale titolo, delle seguenti garanzie:

- **Ricorso terzi e/o locatari** (Partita 3)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, ivi compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini della Sezione A) della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività economiche o dell'utilizzo dei beni, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% dello stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D. Lgs. 9/4/91 n° 127, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

- **Rischio locativo** (Partita 1)

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, nel limite della somma assicurata alla relativa partita e secondo le condizioni di polizza, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente sezione, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Articolo A.7, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali al momento del sinistro.

Art. A.2 - Condizioni aggiuntive sempre operanti

- Buona fede** - La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
- Colpa grave** - A deroga di quanto disposto dall'art. 1900 del Codice Civile, la Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.
- Anticipi sugli indennizzi** - L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto **pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini della presente polizza ed in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 15.000,00.** L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. **L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 100.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.**
- Onorario periti** - La Compagnia rimborsa, in caso di danno indennizzabile a termini della presente Sezione, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo perito. **La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 1.500,00.**
- Rinuncia alla rivalsa** - La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.
- Rottura lastre** - La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, se ed in quanto assicurati, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo; il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 100,00.**

Sono esclusi i danni:

- che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano impiego di operai;
- dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché a rigature, segnature o scheggiature.

g) **Rovina di ascensori e montacarichi** - La Compagnia indennizza i danni diretti derivanti da rovina di ascensori e montacarichi o simili ivi compresi i danneggiamenti all'impianto.

Art. A.3 - Garanzie accessorie inerenti gli eventi naturali e i danni da acqua in genere

La Compagnia risponde, a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio, delle seguenti garanzie:

a) **Acqua piovana** - La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua piovana verificatisi a seguito di ingorghi, traboccamenti di grondaie e pluviali.

La Compagnia non risponde dei danni:

- causati da umidità e stillicidio;
- da gelo;
- derivanti da infiltrazioni dovute a mancata o cattiva manutenzione del fabbricato;

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà per ogni sinistro e per anno assicurativo somma superiore a € 2.500,00.

b) **Grandine su enti fragili** - Fermo quanto disposto dall'Articolo A.1 lett. n) "Eventi atmosferici" e ad integrazione dello stesso, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere,
- lastre di fibrocemento, cemento amianto e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a € 2.500,00.

c) **Rigurgiti di fognature** - A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo A.1 lett. i), la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati dal rigurgito di fognature facenti parte degli impianti di pertinenza dei fabbricati assicurati comprese le spese di ricerca del danno e di ripristino degli impianti medesimi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a € 2.500,00.

d) **Danni da gelo** - A parziale deroga di quanto previsto

dall'Articolo A.1 lett. i), la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita d'acqua, a seguito di rottura di impianti idrici, igienici e tecnici installati all'interno del fabbricato assicurato o contenente gli enti medesimi, per effetto del gelo.

La Compagnia non risponde dei danni:

- conseguenti ad eventi i cui rischi sono già coperti dalle garanzie previste dalla presente polizza;
- da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, condutture e tubazioni installate all'esterno della costruzione;
- ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive antecedenti il sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a € 2.500,00.

Art. A.4 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;
- e) di smarrimento, furto, rapina e estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale o sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto espressamente previsto dall'Articolo A.1.;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;

- i) diretti e indiretti - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
- virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
- anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

Art. A.5 - Condizioni di operatività della garanzia

La garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della polizza che il fabbricato assicurato, o contenente le cose assicurate:

- a) sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 10% delle rispettive superfici; i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l'area complessivamente coperta da questi enti non superi il 15% dell'area complessivamente coperta del fabbricato;
- b) sia adibito per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani a civili abitazioni, uffici e studi professionali.

Art. A.6 - Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell'abitazione

Relativamente al contenuto dell'abitazione valgono i seguenti limiti di indennizzo:

- a) 20% della somma assicurata per gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
- b) 5% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000,00 per denaro;
- c) 5% della somma assicurata, con il massimo di € 500,00 per singolo oggetto, per le cose contenute nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobili, arredamento, capi di vestiario ed indumenti in genere (escluse pellicce), provviste, attrezzi anche sportivi comprese biciclette e dotazioni comuni;
- d) € 12.500,00 per singolo oggetto relativamente a: pellicce,

oggetti pregiati (escluse raccolte e collezioni) e mobili di antiquariato.

Art. A.7 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

(operante se l'assicurazione è prestata a valore intero)

Se dalle stime fatte con le norme dell'Articolo 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Norme che regolano la Sezione B) Furto e Rapina

Garanzie a primo rischio assoluto

Art. B.1 - Rischio assicurato

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivanti da:

- Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
 - d) quando vi è presenza dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, a loro insaputa e con mezzi di protezione e chiusura delle finestre o portefinestre non posti in essere; in tale evenienza in caso di sinistro la Compagnia applicherà uno scoperto del 20% sull'ammontare del danno indennizzabile.
- Per le cose custodite in casseforti ed armadi corazzati, l'assicurazione è operante a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi di custodia nei modi previsti alla lettera a).
- Rapina od estorsione, avvenuta nei locali indicati in polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La Compagnia indennizza inoltre:

- i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti

- vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina o dell'estorsione consumati o tentati, **fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione;**
- i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati, alle parti del fabbricato (o appartamento) costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi armadi corazzati e casseforti **(esclusi i contenuti), fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione, con il massimo di € 1.500,00;**
 - i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, l'estorsione o per tentare di commetterli;
 - il furto di fissi ed infissi del fabbricato (o appartamento) contenente le cose assicurate, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione, con il massimo di € 1.500,00;**
 - i danni materiali e diretti causati da furto, rapina o estorsione delle cose assicurate - **limitatamente ad effetti personali, gioielli, preziosi e valori** - portate temporaneamente fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi durante il periodo di villeggiatura **(esclusi alberghi, pensioni ed altri simili esercizi per i quali sia applicabile la disciplina degli artt. 1783 e seguenti del Codice Civile)** e limitatamente alla loro permanenza in luogo entro i confini d'Europa, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione e fermi restando i limiti di indennizzo indicati all'Articolo B.4. La presente estensione è operante a condizione che i suddetti locali non costituiscano dimora saltuaria dell'Assicurato e dei suoi familiari;
 - le spese documentate sostenute per il rifacimento e la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato e/o suoi familiari conviventi in conseguenza di un evento coperto dalla presente Sezione, **fino alla concorrenza di € 350,00 per sinistro.**

La Compagnia risponde inoltre, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti della somma assicurata a tale titolo, delle seguenti garanzie:

- **Scippo, rapina, estorsione all'esterno dei locali** (Partita 2) Scippo, rapina o estorsione degli effetti personali, compresi gioielli, preziosi e valori **(escluso in ogni caso quanto attenga ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi dalla persona derubata)**, portati indosso, all'esterno dell'abitazione contenente le cose assicurate, dall'Assicurato, dai suoi familiari conviventi e da ogni altra persona con lui stabilmente convivente e residente **(purché abbiano superato il 14° anno di età), sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.** La garanzia è valida entro i confini d'Europa.

- **Furto e rapina di beni in custodia presso Istituti di Credito** (Partita 3)
Furto e rapina del contenuto delle cassette di sicurezza poste in camere di sicurezza o corazzate presso Istituti di Credito **ubicati entro i confini del territorio italiano, sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo (in eccedenza a quanto garantito dal contratto di custodia previsto dall'Istituto di Credito stesso).**

Art. B.2 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro (salvo che a seguito di atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina o estorsione consumati o tentati, ed in tal caso sino alla concorrenza del limite di risarcimento previsto a questo titolo);
- d) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato;
- e) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se con lui non conviventi;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali costituenti dimora abituale e contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; relativamente a gioielli, preziosi e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

h) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario.

Art. B.3 - Condizioni di operatività della garanzia - Mezzi di chiusura dei locali

La garanzia è operante alla condizione, che i locali contenenti le cose assicurate abbiano:

- a) le pareti perimetrali, i solai o la copertura in pietra, laterizio, calcestruzzo, lastre antisfondamento, vetrocemento, cemento armato;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - serramenti in legno, materia plastica rigida, lastre antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso, senza effrazione dei serramenti o delle inferriate, ai locali contenenti le cose assicurate.

Se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto sopra riportato alla lettera b), la Compagnia applicherà uno scoperto del 20% sull'ammontare del danno indennizzabile.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Articolo 16, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. B.4 - Limiti di indennizzo relativi al contenuto della dimora abituale

Relativamente al contenuto dell'abitazione valgono i seguenti limiti di indennizzo:

- a) 40% della somma assicurata, con il massimo di € 7.500,00, per gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;

- b) 5% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000,00, per denaro ovunque posto;
- c) 50% della somma assicurata, con il massimo di € 12.500,00 per singolo oggetto relativamente a: pellicce, oggetti pregiati (escluse raccolte e collezioni) e mobili di antiquariato;
- d) 10% della somma assicurata, con il massimo di € 500,00 per singolo oggetto, per le cose contenute nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, capi di vestiario ed indumenti in genere (escluse pellicce), provviste, attrezzi anche sportivi comprese biciclette e dotazioni comuni.

Art. B.5 - Aumento dei limiti di indennizzo per beni riposti in cassaforte e/o armadio corazzato nella dimora abituale

Relativamente ai beni riposti in armadi corazzati, casseforti murate e non, i limiti di indennizzo previsti ai punti a) e b) del precedente Articolo B.4 si intendono così modificati:

- a) 60% della somma assicurata, con il massimo di € 15.000,00, per gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
- b) 10% della somma assicurata, con il massimo di € 2.000,00, per denaro.

I suddetti limiti di indennizzo rappresentano comunque il massimo risarcimento che la Compagnia corrisponderà per gioielli, preziosi e valori, raccolte e collezioni, siano essi custoditi in armadi corazzati, casseforti murate e non oppure ovunque posti.

Art. B.6 - Dimora saltuaria - Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell'abitazione - Scoperto

Relativamente al contenuto dell'abitazione, valgono i seguenti limiti di indennizzo:

- a) 30% della somma assicurata, con il massimo di € 2.500, per gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
- b) 2% della somma assicurata, con il massimo di € 500, per denaro;
- c) 40% della somma assicurata, con il massimo di € 2.500 per singolo oggetto relativamente a: pellicce, oggetti pregiati (escluse raccolte e collezioni) e mobili di antiquariato;
- d) 10% della somma assicurata, con il massimo di € 500,00 per singolo oggetto, per le cose contenute nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, capi di vestiario ed indumenti in genere (escluse pellicce), provviste, attrezzi anche sportivi comprese biciclette e dotazioni comuni.

La garanzia furto vale, qualunque sia la durata della disabilitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione di gioielli, preziosi, valori, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni, per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari. In caso di sinistro la Compagnia applicherà uno scoperto del 20% sull'ammontare del danno indennizzabile.

Art. B.7 - Coesistenza di più scoperti

Qualora in caso di sinistro siano operanti più scoperti, si applicherà uno scoperto unificato nella misura massima del 25%.

Art. B.8 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Compagnia decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto relativo al periodo di rischio non corso, sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Compagnia dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Compagnia di recedere dal contratto ai sensi dell'Articolo 6.

Art. B.9 - Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte

Se le cose rubate, rapinate e/o estorte vengono recuperate in tutto o in parte, il **Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.**

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo ai termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate, rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Compagnia le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Compagnia di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Norme che regolano la Sezione C) Responsabilità civile della famiglia

Art. C.1 - Oggetto dell'assicurazione e persone assicurate

La Compagnia si obbliga - **fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza** - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilemente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, **per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata. L'assicurazione vale inoltre:

- per la responsabilità civile degli altri familiari (coniuge, figli maggiorenni, altri parenti e/o affini) conviventi con l'Assicurato;
- per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto illecito cagionato da persone delle quali debba rispondere (figli minori, minori in affidamento e collaboratori familiari);
- per la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e residente con l'Assicurato.

Art. C.2 - Rischi compresi

L'assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti:

- a) dalla proprietà e/o conduzione dell'abitazione adibita a dimora abituale dell'Assicurato, nonché dalla conduzione di appartamenti e/o case costituenti dimore saltuarie e/o temporanee compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere (**esclusi comunque muri di sostegno d'altezza superiore a 2 metri**), nonché cancelli anche automatici. Se l'appartamento fa parte di un condominio l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, **escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini.**

Sono compresi i lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia.

Sono altresì compresi i danni derivanti da spargimento

d'acqua (**esclusa l'acqua piovana**) o da rigurgiti di fogna; si intendono comunque **sempre esclusi i danni derivanti da gelo a tubazioni o condutture.**

Se per il fabbricato di proprietà dell'Assicurato esistono altre assicurazioni si conviene che la garanzia prestata con la presente polizza vale, entro i limiti contrattuali, in eccedenza rispetto ai massimali di tali assicurazioni salvo che queste risultino annullate o comunque totalmente o parzialmente inefficaci;

- b) dalla caduta di antenne radiotelevisive o per radioamatori installate in modo fisso;
- c) dallo scoppio di apparecchi televisivi;
- d) dalla proprietà od uso di apparecchi domestici in genere anche elettrici od elettronici;
- e) da esplosione e/o scoppio di gas ad uso domestico;
- f) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di **lunghezza non superiore a metri 6,50** nonché di surf o windsurf, **purché non dati a noleggio o in locazione;**
- g) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande;
- h) dalla proprietà od uso di giocattoli anche a motore elettrico;
- i) dalla proprietà od uso di biciclette senza motore a scoppio compreso l'uso per servizio da parte dei collaboratori familiari;
- j) dalla proprietà od uso di cavalli ed altri animali da sella;
- k) dalla proprietà e/o possesso di animali domestici e cani (**per quelli segnalati come cani "impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica" ai sensi del provvedimento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" del 3 marzo 2009 e successive modificazioni, s'intende fra le Parti, che eventuali sinistri verranno liquidati con una franchigia di € 250,00 per accadimento. Suddetta franchigia è da ritenersi ridotta a € 100,00 per i cani non segnalati come "impegnativi"**);
- l) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari, quali addetti ai servizi domestici, baby sitter o persone alla pari, in occasione dell'espletamento delle loro mansioni (**escluse le malattie professionali**).

Per i collaboratori familiari assicurati presso l'INAIL, la garanzia comprende anche le somme che l'Assicurato debba pagare a seguito dell'eventuale azione di regresso dell'INAIL stesso.

Per i danni sofferti dai collaboratori familiari, anche occasionali, non assoggettati ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, l'assicurazione vale esclusivamente **per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente di grado superiore al 3%** calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30.06.1965 n° 1124;

- m) dalla guida o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte dei figli minori - in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa dei genitori, **con esclusione dei danni subiti dai mezzi di trasporto guidati.**

La validità della presente estensione è subordinata all'operatività, al momento del sinistro, dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o navigazione dei natanti ed è prestata per la sola azione di rivalsa eventualmente esperita dall'Assicuratore della Responsabilità Civile Auto in conformità al D.Lgs. 07/09/2005 n. 209;

- n) dalla pratica puramente dilettantistica e ricreativa di attività sportive in genere, compresa la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti, **con esclusione di qualsiasi attività sportiva svolta a livello professionistico o semiprofessionistico o comunque esercitata con veicoli a motore;**
 - o) dalla pratica del campeggio, del modellismo anche a motore, del bricolage e del giardinaggio anche con uso di macchine ed attrezzature;
 - p) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco **purché legalmente detenute**, compreso l'uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, **escluso comunque l'esercizio dell'attività venatoria;**
 - q) dall'utenza della strada in qualità di pedone;
 - r) alle persone assicurate in qualità di trasportati su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi **con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi;**
 - s) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, **con il limite di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. L'assicurazione non è operante per i danni indennizzabili in base alla garanzia Ricorso terzi e/o locatari (Sezione A - Partita 3) qualora operante;**
 - t) all'Assicurato ai sensi di legge e segnatamente del D.Lgs. 81/2008 (e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), quale committente di lavori rientranti nell'ambito di applicazione della legge stessa.
- La garanzia opera a condizione che:**
- l'Assicurato abbia designato, ove disposto dal D.Lgs. 81/2008, il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 - dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;

u) dall'esercizio di attività di volontariato ad esclusione di quello di natura medico-infermieristica.

Art. C.3 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti da furto;
- b) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dal precedente Articolo C.2 lettere m) ed r);
- c) derivanti dall'esercizio di attività professionali delle persone assicurate;
- d) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
- e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; esalazioni fumogene e gassose; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) a cose altrui derivanti da incendio di beni delle persone assicurate o dalle stesse detenuti a qualsiasi titolo;
- g) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione, salvo quanto previsto dal precedente Articolo C.2 lett. t);
- h) da detenzione o impiego di esplosivi;
- i) a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- j) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
- l) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- m) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- n) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario, si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;
- o) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'amianto

o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;

- p) provocati da cancellazione, distruzione, danneggiamento, o modificazione di qualsiasi natura di dati informatici. Sono altresì esclusi eventuali danni provocati da errori nella creazione, cancellazione od utilizzo di dati informatici;
- q) derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- r) derivanti da campi elettromagnetici (EMF);
- s) derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE).

Art. C.4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale nei paesi europei nonché per i danni che avvengano nel mondo intero durante soggiorni temporanei di durata non superiore a 90 giorni.

Per le persone non residenti nel territorio italiano:

- la garanzia relativa alla proprietà dei fabbricati è prestata nei termini e con i limiti indicati all'Articolo P.2 se operante;
- tutte le altre garanzie previste dalla presente Sezione valgono soltanto per fatti avvenuti nel territorio italiano durante il temporaneo soggiorno delle suddette persone.

Art. C.5 - Persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente. Relativamente ai soli danni a cose, i genitori ed i figli del Contraente o dell'Assicurato non conviventi sono tuttavia considerati terzi limitatamente al rischio della proprietà e della conduzione dei fabbricati;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e gli altri soggetti nei confronti dei quali è prestata l'assicurazione, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto previsto dall'Articolo C.2 lettera l) della presente Sezione.

Art. C.6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **La Compagnia non riconosce spese**

incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Norme che regolano la Sezione D) Assistenza

Art. D.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia a seguito di un sinistro che colpisca l'abitazione dell'Assicurato, si obbliga a garantire, nei modi e nei limiti sottoindicati, le seguenti prestazioni:

i) Invio di un idraulico in caso di emergenza

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo per sinistro di € 260,00.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancanza d'acqua **che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Non danno luogo alla prestazione:

- per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

ii) Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione a seguito di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo per sinistro di € 260,00.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Non danno luogo alla prestazione:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;

- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione, a monte del contatore.

iii) Invio di un fabbro in caso di emergenza

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo per sinistro di € 260,00.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

iv) Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Compagnia a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo per sinistro di € 260,00.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

v) Spese di albergo

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo, tenendo la

Compagnia a proprio carico le **spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo per sinistro di € 520,00.**

vi) Trasloco

Qualora, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti (i), (ii), (iii) e (iv), oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, **l'abitazione venga resa inabitabile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso**, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco del contenuto ivi riposto fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Compagnia effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.

vii) Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv), oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo complessivo per sinistro di € 520,00.** Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo complessivo per sinistro di € 520,00.**

La prestazione non è operante se l'Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno, successivamente ed a richiesta della Struttura Organizzativa, documentate.

viii) Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione, si renda necessaria la vigilanza dell'esercizio stesso, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta dell'Assicurato, a contattare una

Compagnia di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza.

Art. D.2 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- a) Ciascuna prestazione di assistenza di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) dell'Articolo D.1, può essere richiesta per un massimo di tre volte per anno assicurativo;
- b) il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
- c) tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri:
 - avvenuti in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
 - avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
 - avvenuti in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - determinati da dolo dell'Assicurato;
- d) qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate in polizza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- e) la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a cause di forza maggiore;
- f) gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'Autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, la Struttura Organizzativa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

Art. D.3 - Modalità per la richiesta di assistenza

L'Assicurato, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24,

facente capo al numero verde:

800-010.911

oppure, per chi chiama dall'estero, al numero di Milano:

02-58.28.62.08

Oppure, se non può telefonare, può inviare un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 -
20135 Milano.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- i) Il tipo di assistenza di cui necessita;
- ii) Nome e Cognome;
- iii) Numero di polizza preceduto dalla sigla **SUNC**;
- iv) Indirizzo del luogo in cui si trova;
- v) Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a chiamarlo nel corso dell'assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Norme che regolano la Sezione E) Tutela Legale

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da RSA - Sun Insurance Office Ltd. a:

ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: **045.8290411**,

fax per invio nuove denunce di sinistro: **045.8290557**,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro **045.8290449**.

Art. E.1 - Oggetto dell'assicurazione

- i) La Compagnia, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.
- ii) Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione

del caso assicurativo;

- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Articolo E.6 punto iv);
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Articolo E.6 punto v);
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia.
- iii) È garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Articolo E.4 punto iii).

Art. E.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

- i) L'Assicurato è tenuto:
 - a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- ii) La Compagnia non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
- iii) **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

Art. E.3 - Insorgenza del caso assicurativo

- i) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
- ii) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi tre mesi** dalla decorrenza della polizza, in tutte

le restanti ipotesi.

- iii) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Articolo E.4, entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.
- iv) **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei Contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
- v) Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
 - **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il **relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. E.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

- i) L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Compagnia** o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- ii) In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Compagnia o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni** dalla data della notifica stessa.
- iii) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Compagnia contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- iv) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Compagnia lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
- v) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia.

Art. E.5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Compagnia o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. E.6 - Gestione del caso assicurativo

- i) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- ii) Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Articolo E.4.
- iii) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
- iv) L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Compagnia o di ARAG.**
- v) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Compagnia o con ARAG.**
- vi) La Compagnia e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- vii) **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** La Compagnia ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. E.7 - Recupero di somme

- i) Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- ii) **Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. E.8 - Estensione territoriale

- i) Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in **Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove**

procedere, si trovi in questi territori.

- ii) In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. E.9 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'Articolo E.1 - Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate al Contraente assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare **risultanti dal certificato di stato di famiglia**. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore del Contraente**.

Art. E.10 - Garanzie Base

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate **nell'ambito della vita privata ed al Contraente nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituente la dimora abituale dell'Assicurato indicata in polizza**.

Le garanzie valgono per:

- i) sostenere l'esercizio di pretese al **risarcimento danni extracontrattuali** a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- ii) sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici **regolarmente assunti**;
- iii) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- iv) sostenere l'esercizio di pretese risarcitorie extracontrattuali che derivino da **incidenti stradali** nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Art. E.11 - Garanzie Plus

Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza

Ad integrazione dell'Articolo E.10 - Garanzie Base - le garanzie valgono per:

- i) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00**, fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo E.12 - Esclusioni - lettera o);
- ii) sostenere controversie relative a diritti reali o locazione;
- iii) resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, **ove, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento della Compagnia è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.**

Art. E.12 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- l) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
- m) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o di altre tipologie di collaborazione;
- n) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti la dimora abituale dell'Assicurato;
- o) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.

Condizioni Particolari

Sono inoltre operanti le seguenti Condizioni Particolari che integrano le Condizioni Generali di Assicurazione.

- Relativa alle Sezioni A), B) e C)

Art. P.1 - Indicizzazione dei capitali assicurati e del premio

Valida in quanto richiamata nella scheda di polizza

Le somme assicurate, i massimali ed i relativi premi sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata

una variazione in più od in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente), la somma assicurata, i massimali ed i corrispondenti premi verranno aumentati o ridotti in proporzione;

- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Nel caso che, in conseguenza della variazione degli indici, la somma assicurata, i massimali ed i premi venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, od altri eventuali limiti specificati in polizza relativi alla presente clausola, sarà in facoltà della Compagnia e del Contraente di rinunciare all'aggiornamento della polizza, restando somma assicurata, massimali e premi quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato. Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.

Alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, l'indice specificato in polizza (base adottata dall'Istituto Centrale di Statistica: nazionale).

- **Relative alla Sezione C)**

Art. P.2 - Proprietà del fabbricato od appartamento costituente dimora saltuaria

Valida a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio

La garanzia si intende estesa ai rischi di responsabilità civile per danni a terzi derivanti dalla proprietà del fabbricato od appartamento, costituente la dimora saltuaria dell'Assicurato, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere (**esclusi comunque muri di sostegno d'altezza superiore a 2 metri**), nonché cancelli anche automatici.

La garanzia è operante esclusivamente se il fabbricato od appartamento è ubicato nel territorio italiano.

Se l'appartamento fa parte di un condominio l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, **escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini.**

Sono compresi i lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia.

Sono altresì compresi i danni derivanti da spargimento d'acqua (**esclusa l'acqua piovana**) o da rigurgiti di fogna; si intendono comunque **sempre esclusi i danni derivanti da gelo a tubazioni o condutture.**

Se per il fabbricato di proprietà dell'Assicurato esistono altre assicurazioni si conviene che la garanzia prestata con la presente polizza vale, entro i limiti contrattuali, in eccedenza rispetto ai massimali di tali assicurazioni salvo che queste risultino annullate o comunque totalmente o parzialmente inefficaci.

Art. P.3 - Esercizio dell'attività venatoria

Valida a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione (Articolo C.2 lett. p) ed Articolo C.3 lett. l)) la garanzia s'intende estesa alla responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività venatoria.

Articoli del Codice civile richiamati nel testo e nella Scheda di Polizza

Gli articoli sono riportati integralmente; nel testo e nella Scheda di Polizza può essere fatto riferimento anche soltanto a una parte degli stessi.

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del

contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non

avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'Assicurato o dei dipendenti

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state

fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei Dati Personali" - D.Lgs. 196/2003

Gentile Cliente, in applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sui trattamenti dei Suoi dati personali e sui diritti che Le spettano¹.

I. Trattamenti dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Compagnia tratta dati personali che La riguardano - raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ - nel quadro delle finalità assicurative (e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per : valutazione del rischio, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, attività antifrode e di tutela dei propri diritti, ecc.)⁵, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Per quanto attiene ai dati personali comuni si tratta in generale di casi nei quali il trattamento può essere effettuato senza consenso. Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per il trattamento:

- dei Suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi, per eventuali ipotesi diverse dai casi nei quali il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza consenso ai sensi dell'art. 24 del Codice;

- per il trattamento degli eventuali dati sensibili⁶ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁷ - ad esempio i dati giudiziari - è effettuato, nei limiti strettamente necessari, come previsto dalle norme e dalle Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali).

Inoltre, esclusivamente per le finalità assicurative sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente con la nostra Compagnia, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero⁸ - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁹. Gli ulteriori consensi che chiediamo riguardano, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni ai soggetti suddetti e trasferimenti all'estero¹⁰, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti dei dati personali ed eventualmente sensibili all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti¹¹.

Precisiamo che senza i dati suddetti e senza il conferimento dei consensi ora indicati, trattandosi di trattamenti obbligatori o comunque di trattamenti la cui omissione rende impossibile in tutto o in parte l'erogazione, dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, non potremo fornire in tutto o in parte i servizi e/o prodotti stessi.

¹ Come previsto dall'art. 13 del Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod.), in prosieguo per brevità "codice".

² La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

³ Ad esempio: contraenti di assicurazioni cui l'interessato risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati; agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.; soggetti che, per soddisfare le richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 9, sesto e settimo trattino).

⁴ Ad esempio: ai sensi della normativa contro il riciclaggio, per Casellario Centrale Infortuni e Motorizzazione Civile.

⁵ Per maggiori dettagli v. nota 2.

⁶ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, ossia: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

⁷ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, ossia: "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale".

⁸ Anche extra UE.

⁹ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti e broker di assicurazione e di riassicurazione, loro collaboratori e dipendenti e incaricati, nonché produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti; fiduciari; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali - per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela - (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari e di rating; società di servizi per

II. Trattamento dei dati personali per finalità di profilazione

La nostra Compagnia intende inoltre effettuare trattamenti dei dati per finalità di profilazione al fine di individuare le Sue necessità, in modo da poter creare offerte personalizzate che Le consentano di effettuare scelte rispondenti alle Sue esigenze assicurative. Le chiediamo quindi di voler esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati per finalità di profilazione. Inoltre, per le medesime finalità, tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari¹². Il consenso richiesto riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti ed eventuali comunicazioni effettuati da tali soggetti autonomi per dette attività di profilazione che vengono svolte tramite i soggetti stessi.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto a concederlo non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.

III. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo inoltre di voler esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Compagnia al fine di rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e di effettuazione di ricerche di mercato ed indagini statistiche, nonché di svolgimento di attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (anche per l'invio di comunicazioni commerciali o pubblicitarie al Suo indirizzo), così da consentirci

un costante miglioramento dei nostri prodotti / servizi e di tenerLa informata.

Per le medesime finalità, tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano per nostro conto - in Italia o all'estero - come autonomi titolari¹³ e che collaborano ai trattamenti indicati; il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti per le finalità suddette.

Solo se Lei conferisce apposito ulteriore consenso, le attività promozionali suddette potranno essere, inoltre, svolte anche mediante l'utilizzo della posta, posta elettronica, fax, oppure avvalendosi di sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo MMS, SMS o di altro tipo.

I trattamenti per finalità promozionali potranno essere effettuati, solo se Lei presta il relativo consenso, anche mediante l'incrocio dei dati ricavabili dall'attività di profilazione e/o utilizzando gli stessi, di cui al punto II della informativa, anche al fine di poter creare e farLe conoscere, con comunicazioni dirette, apposite offerte elaborate tenendo conto delle Sue esigenze su misura per Lei.

Precisiamo che tutti i consensi richiesti in questa sezione sono del tutto facoltativi e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.

IV. Modalità di utilizzo dei dati personali

I dati sono trattati¹⁴ dalla nostra Compagnia - Titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche

-
- il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 13);
- altre società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa; ciò anche con riferimento all'attività svolta da ANIA, di concerto con l'Autorità Giudiziaria e le Forze dell'Ordine, a tutela dei diritti dell'industria assicurativa e della collettività rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (C.so Venezia, 48 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni R.C. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati R.C. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima;
 - Convenzione CARD (Piazza S. Babila, 1 - Milano) per la cooperazione tra imprese

- assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema del Risarcimento Diretto ed ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli artt. 141, 148 e 150 del D.Lgs 209/2005 e del DPR N° 254/2006 ; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Sempione, 39 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui agli artt. 125 e 126 del D. Lgs. 209/2005, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser Roma, 14 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, regola fra le imprese i rapporti economici derivanti dalla liquidazione dei sinistri in regime di Risarcimento Diretto e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;

informatiche e telematiche, strettamente necessarie, rispettando le misure minime di sicurezza previste dal Codice, per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti e/o le attività di natura assicurativa sopra indicate, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali e/o di profilazione; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati ed eventualmente trasferiti all'estero¹⁵, per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta si sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Compagnia, i dati sono trattati dai dipendenti e collaboratori, espressamente designati, Incaricati e/o Responsabili, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa¹⁶, che sono stati designati di

- nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia – Via Nazionale 92 Roma; Casellario Centrale Infortuni (Via R. Ferruzzi, 38 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture -, Dipartimento Trasporti Terrestri (Via di Settebagni 333 – Roma) - il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Via Veneto, 56 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

¹⁰ Anche extra UE.

¹¹ Vedasi nota 9.

¹² I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene il Titolare (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e società assimilate; assicuratori, coassicuratori; agenti e broker di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM.

¹³ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del

norma¹⁷ Responsabili Esterni di trattamento; lo stesso possono fare anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. I consensi sopra richiesti si riferiscono, come precisato, anche alle modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

V. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati trattati dalla nostra Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹⁸. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso **RSA** - Sun Insurance Office Ltd. - Ufficio Privacy, Via Martin Piaggio 1, 16122 Genova, telefono 010.8330333, telefax 010.8330594, e-mail: info.privacy@it.rsagroup.com¹⁹. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile consultando il sito internet www.rsagroup.it.

Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

¹⁴ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati.

¹⁵ Anche extra UE.

¹⁶ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di Responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "Titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 9, secondo trattino).

¹⁷ Salvo alcuni che operano come Titolari Autonomi.

¹⁸ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

¹⁹ L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli all'Ufficio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile alla pagina "Responsabili trattamento dati personali".